



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 89/18

Lussemburgo, 21 giugno 2018

Conclusioni dell'avvocato generale nelle cause riunite C-391/16,
M/Ministerstvo vnitra, C-77/17 e C-78/17,
X/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Secondo l'avvocato generale Wathelet, le disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato membro di negare o revocare lo status di rifugiato sono compatibili con il diritto dell'UE

Considerato che la decisione di negare o revocare lo status di rifugiato non incide sulla qualità di rifugiato, uno Stato membro è tenuto a garantire al rifugiato interessato il rispetto dei diritti al medesimo riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra

Causa C-77/17

X, cittadino ivoriano, chiedeva asilo in Belgio. Essendo stato condannato per una serie di reati particolarmente gravi anteriormente alla proposizione della richiesta di asilo, le autorità belghe, ritenendo che egli costituisse un pericolo per la società, gli negavano la concessione dello status di rifugiato. Tale decisione veniva adottata conformemente alla normativa belga di trasposizione della direttiva dell'Unione sui rifugiati ¹, che consente ad uno Stato membro di negare la concessione dello status di rifugiato, ovvero di revocarlo, nel caso in cui l'interessato rappresenti un pericolo per la sicurezza o, a fronte della condanna, passata in giudicato, per un crimine particolarmente grave, per la comunità dello Stato membro medesimo. X impugnava la decisione dinanzi al *Conseil du contentieux des étrangers* (Comitato per il contenzioso relativo agli stranieri).

Causa C-78/17

X, cittadino congolese, otteneva il riconoscimento dello status di rifugiato in Belgio. Successivamente, veniva condannato ad una pena detentiva per reati di particolare gravità. Ritenendo che costituisse un pericolo per la società, le autorità nazionali gli revocavano lo status di rifugiato, decisione che X impugnava dinanzi al *Conseil du contentieux des étrangers* (Comitato per il contenzioso relativo agli stranieri).

Causa C-391/16

M, di origine cecena, otteneva il riconoscimento dello status di rifugiato nella repubblica ceca. Già prima del riconoscimento, M veniva ivi condannato a pena detentiva. Successivamente al riconoscimento come rifugiato nella repubblica ceca, veniva nuovamente condannato per un reato di particolare gravità. Rappresentando conseguentemente un pericolo per la sicurezza di detto Stato membro e dei suoi cittadini, lo status di rifugiato gli veniva revocato ai sensi della legge ceca di trasposizione della direttiva sui rifugiati. M impugnava la decisione di revoca dinanzi ai giudici cechi. A fronte del rigetto dell'impugnazione, ricorreva per cassazione dinanzi al *Nejvyšší správní soud* (Suprema Corte amministrativa della Repubblica ceca).

Nelle tre cause, il *Conseil du contentieux des étrangers* e il *Nejvyšší správní soud* hanno sottoposto questioni pregiudiziali alla Corte. Detti giudici chiedono, sostanzialmente, alla Corte se le disposizioni della direttiva in materia di rifugiati che consentono agli Stati membri di negare o revocare la concessione dello status di rifugiato siano in contrasto con la Convenzione di Ginevra

¹ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L 337, pag. 9)

sullo status dei rifugiati² (“Convenzione di Ginevra”) e siano conseguentemente illegittime alla luce delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell’UE (“Carta”) e del TFUE a norma delle quali la politica comune in materia d’asilo deve rispettare la Convenzione stessa.

Nelle conclusioni odierne, l’avvocato generale Melchior Wathelet osserva, preliminarmente, che le situazioni in cui uno stato membro può negare o revocare lo status di rifugiato in virtù della menzionata direttiva corrispondono alle circostanze in cui la Convenzione di Ginevra consente il *refoulement* (respingimento) di un rifugiato. L’avvocato generale ricorda, tuttavia, che gli obblighi degli Stati membri in materia di tutela dei diritti fondamentali neutralizzano ampiamente la facoltà di respingere un rifugiato. Nel caso in cui un rifugiato, pur rappresentando una minaccia per la sicurezza o la collettività dello Stato membro di rifugio, non possa essere respinto, lo Stato membro medesimo dispone nondimeno della possibilità, in base alla direttiva sui rifugiati, di privare l’interessato del suo status di rifugiato.

L’avvocato generale sottolinea, inoltre, che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato non discende la conseguenza di privare la persona interessata della propria qualità di rifugiato. A parere dell’avvocato generale, alla luce del tenore, degli obiettivi e dell’economia generale della direttiva stessa, la qualità di rifugiato, da un lato, e lo status di rifugiato, dall’altro, costituiscono due nozioni distinte. La qualità di rifugiato deriva dalla sola circostanza che la persona risponda ai requisiti per poter essere considerata tale, a prescindere da qualsiasi riconoscimento da parte di uno Stato membro. Fintantoché la persona soddisfi tali requisiti, continua a rivestire tale qualità. Lo status di rifugiato, ai sensi delle disposizioni della direttiva sui rifugiati che ne consentono il diniego o la revoca, designa, per contro, il beneficio dei diritti che discendono, in linea di principio, dal riconoscimento della qualità di rifugiato in base alla direttiva medesima. L’avvocato generale rileva che alcuni di questi diritti (quali il diritto ad un permesso di soggiorno, al riconoscimento di qualifiche ed all’assistenza sanitaria) non hanno equivalenti nella convenzione di Ginevra e che altri (quali l’accesso all’occupazione, all’alloggio e all’assistenza sociale) sono garantiti dalla Convenzione stessa unicamente ai rifugiati regolarmente residenti nel paese di rifugio.

Conseguentemente, l’avvocato generale ritiene che dal diniego o dalla revoca dello status di rifugiato derivi che l’interessato non goda ovvero non goda più dei diritti previsti dalla direttiva sui rifugiati, fermo restando che questi conserva tuttavia la qualità di rifugiato nonché tutti i diritti che la Convenzione di Ginevra riconosce a qualsiasi rifugiato a prescindere dalla regolarità o meno del suo soggiorno (quali il divieto di discriminazioni, l’accesso alla tutela giurisdizionale e all’educazione pubblica nonché alla tutela contro l’espulsione). Inoltre, il diniego di concessione dello status di rifugiato non esonera lo Stato membro interessato dal proprio obbligo di esaminare la domanda di asilo ad esso presentata e di riconoscere, eventualmente, in esito a tale esame, la qualità di rifugiato del richiedente.

L’avvocato generale ritiene, in conclusione, che **le disposizioni della direttiva sui rifugiati che consentono ad uno Stato membro di negare ovvero di revocare lo status di rifugiato non violano la Convenzione di Ginevra e sono, pertanto, compatibili, con le disposizioni del TFUE e della Carta.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale

² Convenzione sullo status dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951 [*Recueil des traités des Nations unies*, vol. 189, pag. 137, n° 2545 (1954)], entrata in vigore il 22 aprile 1954, successivamente integrata dal Protocollo relativo allo status dei rifugiati, concluso a New York il 31 gennaio 1967, entrato in vigore il 4 ottobre 1967.

risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106